



Daniele Granara¹

D.I.A e S.C.I.A.

Tecnica normativa, regime giuridico e tutela giurisdizionale

1. La nuova formulazione dell'art. 19, comma 6 *ter*, della Legge n. 241/1990 e la natura giuridica della D.I.A. e della S.C.I.A.

Per affrontare l'argomento, occorre partire dal disposto del comma 6 *ter* dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138, poi convertito con Legge n. 148/2011, che testualmente recita: *“La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Tralasciando l'imprecisione, sottolineata dai primi autori² che hanno commentato la novità in esame, del richiamo normativo contenuto nel citato comma 6 *ter*³ e la considerazione secondo cui il legislatore non deve ergersi a giudice, fornendo l'interpretazione (che invece spetta alla giurisprudenza) circa la natura degli istituti giuridici, occorre osservare sin da subito che si tratta di una disposizione estremamente chiara: la Denuncia di Inizio Attività e la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività,

¹ Docente di Diritto Costituzionale e Diretto Regionale presso l'Università degli Studi di Genova.

² Giovagnoli R., *Il silenzio e la nuova SCIA – Obbligo di provvedere, danno da ritardo e nuove forme di liberalizzazione e semplificazione*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

³ Il D.Lgs. n. 104/2010 si compone di soli due articoli. Il riferimento deve intendersi operato non già all'art. 31 del D.Lgs. medesimo, bensì all'art. 31 dell'Allegato 1 allo stesso.



che ha sostituito la prima⁴, si impugnano solo attraverso il mezzo dell'azione avverso il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione, ossia in via indiretta.

A questo risultato si è giunti seguendo la strada aperta dalla pronuncia del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, 29 luglio 2011, n. 15, precedente di soli 15 giorni rispetto alla richiamata novella dell'art. 19 Legge n. 241/1990, la quale ha precisato che la D.I.A. e la S.C.I.A. sono atti privati, con ciò contrastando l'opposta tesi (preferibile, proprio in ragione delle implicazioni sul piano processuale di cui si dirà *infra*) secondo la quale non costituiscono atti privati, ma veri e propri atti provvedimentali.

L'attuale formulazione normativa, in punto di azioni esperibili a tutela del terzo, si pone tuttavia in netto contrasto con la ricostruzione fornita dalla predetta pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 15/2011, la quale, per poter consentire la tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività consentita dalla presentazione della D.I.A. o della S.C.I.A., ha sostanzialmente individuato tre diverse azioni, da esperirsi separatamente o cumulativamente, la seconda delle quali, peraltro, neppure espressamente prevista dal c.p.a.:

- un'azione di annullamento, da esperirsi nell'apposito termine decadenziale⁵, avverso il provvedimento espresso di diniego dell'esercizio del potere inibitorio o avverso il provvedimento tacito e negativo per silenzio, avente ad oggetto il diniego da parte della P.A. dell'esercizio del potere inibitorio medesimo;

- per salvaguardare la fattispecie cautelate, un'azione di accertamento, esperibile anche prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 19 Legge 241/90 per l'esercizio del potere inibitorio dal parte dell'Amministrazione.

In relazione a quest'ultima azione, l'Adunanza Plenaria ha dovuto anche specificatamente affrontare il tema della sua esperibilità davanti al il Giudice Amministrativo, non espressamente prevista dal c.p.a.

- un'azione di condanna all'effettivo esercizio del potere inibitorio

⁴ La sostituzione è avvenuta a mezzo dell' art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁵ Art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a tenore del quale "l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni".



L'azione di accertamento era stata posta in discussione per un presunto contrasto con la disposizione, contenuta nel c.p.a. medesimo⁶, secondo cui il G.A. non può pronunciare di poteri amministrativi ancora non esercitati.

In merito, l'Adunanza Plenaria ha precisato, per poter consentire la tutela cautelare nei primi 60 giorni, che l'azione di accertamento è elemento naturale dello *jus dicere* di ogni giurisdizione e, quindi, anche della giurisdizione amministrativa.

Pertanto, trattasi di azione sempre possibile, perché connaturata all'esercizio stesso della giurisdizione.

Deve, quindi, rilevarsi che il legislatore è giunto alla formulazione del comma 6 *ter* dell'art. 19 della L. 241/1990 come ulteriore (ed estrema) conseguenza della considerazione, già per vero rinvenibile nella giurisprudenza precedente e nella stessa Adunanza Plenaria n. 15/2011, secondo cui la D.I.A. (e quindi la S.C.I.A. che l'ha sostituita) è atto privato.

Sostenere che la D.I.A. e la S.C.I.A. sono atti privati, porta a ritenere che l'odierna formulazione del comma 6 *ter*, di cui si discute, sia costituzionalmente illegittima, perché in contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., non assicurando detta prospettazione tutela davanti al Giudice Amministrativo in favore di chi si ritenga leso dall'attività edificatoria.

Ferma l'attuale formulazione, sostenere, invece, che – come pure affermato da plurime pronunce giurisdizionali, anche del Consiglio di Stato - la D.I.A. e la S.C.I.A. costituiscono provvedimenti amministrativi, supera invece il dubbio di costituzionalità, seppure creando problematiche in relazione alla tutela del terzo.

C'è, del resto, un equivoco di fondo ancora da dirimere e consistente nel chiedersi se allorquando il legislatore adotta la locuzione “atti privati”, intenda riferirsi ad “atti di natura privatistica”, ad “atti di privati” o, ancora, ad “atti sottoposti al regime privatistico”.

⁶ Art. 34, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.



Si tratta di una precisazione importante (non solo sul piano linguistico, ma, soprattutto sul piano applicativo), che il legislatore dovrà specificatamente affrontare, posto che, allo stato attuale, la normativa non prende posizione chiara sul punto.

Aderire alla tesi, che del resto la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno sempre sostenuto, che D.I.A. e S.C.I.A. siano provvedimenti amministrativi o, comunque, atti di privati a valenza amministrativa, renderebbe più agevole la tutela del terzo, che potrà così esperire azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 del c.p.a., con contestuale istanza cautelare laddove ve ne siano i presupposti⁷.

Del resto, non è certo una novità che atti posti in essere da privati abbiano detta valenza: basti pensare alla procedura espropriativa condotta e conclusa da *general contractors*, i cui atti, formalmente posti in essere da soggetti privati, sono impugnabili nanti il Giudice Amministrativo.

Al contrario, laddove D.I.A. e S.C.I.A. si considerino, come ha inteso fare il legislatore del 2011, atti privati, ci si deve piegare all'idea che l'unico rimedio giurisdizionale esperibile sia l'azione ai sensi dell'art. 31 c.p.a.

Chi si occupa della Segnalazione Certificata di Inizio Attività non può non affrontare, oltre alle problematiche relative alla sua natura giuridica e alla tutela del terzo (di cui si è già accennato e che *infra* si approfondiscono), la tematica delle differenze esistenti con il diverso istituto del silenzio assenso.

Quanto alla natura giuridica, si osserva che la posizione attuale della normativa, corroborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è quella di riconoscere nella D.I.A. (ora sostituita dalla S.C.I.A.) un atto di natura privata.

Per vero, detta posizione è stata sostenuta anche nel passato⁸, molti anni prima dell'introduzione del comma 6 *ter* di cui si discute.

Particolarmente rilevante, in proposito, è una pronuncia ancor più risalente, che sembra proprio anticipare l'attuale formulazione dell'art. 19, comma 6 *ter*, della Legge 241/1990, nella quale si legge che “*la giurisprudenza, dopo iniziali oscillazioni, sembra*

⁷ Detti presupposti, richiesti, per la tutela cautelare collegiale, dall'art. 55 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*.

⁸ Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717



pervenuta ad un assetto definitivo, secondo il quale l'unico rimedio esperibile da parte del soggetto che si ritenga leso da una d.i.a. nei riguardi della quale l'Amministrazione non abbia esercitato alcuna potestà repressiva, consiste nel rivolgere formale istanza all'Amministrazione e nell'impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto su di essa formatosi"⁹.

Richiamando un orientamento giurisprudenziale del 2002¹⁰, il massimo organo della Giustizia Amministrativa qualificava, nel 2007, come "definitivo" un assetto che tale, *ex post*, si è rilevato non essere.

2. I riflessi delle novità normative sulla tutela giurisdizionale del terzo.

La conseguenza, sul piano logico, del sostenere che si tratta di un atto privato (*recte* di un atto di liberalizzazione, o, meglio ancora, della rinuncia del potere amministrativo al controllo preventivo, con conseguente applicazione del principio di autoresponsabilità dell'amministrato) è quella della tutela a mezzo dell'art. 31 c.p.a., che tuttavia, rispetto al terzo che si ritiene pregiudicato dall'attività iniziata con la D.I.A./S.C.I.A. lascia perplessità.

Ma vi è di più.

Secondo altra giurisprudenza, addirittura, al "*silenzio tenuto dall'Amministrazione comunale a fronte di una denuncia di inizio di attività edilizia non può essere attribuito il valore né di un tacito atto di assenso all'esercizio delle attività denunciate dal privato né di un implicito provvedimento positivo di controllo a rilevanza esterna, ma piuttosto di un mero comportamento, rapportabile, sul piano degli effetti legali tipici, ad un'attività di verifica conclusasi positivamente ... e quindi inidonea di per sé a sostanziare un'autonoma determinazione di natura provvedimentoale direttamente impugnabile in sede giurisdizionale con un'azione di annullamento*" con la conseguenza che, in tali casi, "*l'azione di annullamento proposta dal ricorrente, che*

⁹ Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2007, n. 948.

¹⁰ Cons. Stato, Sez. V, 4 settembre 2002, n. 4453.



*rispetto alla denuncia de quo riveste la posizione di terzo, si risolve in una domanda di accertamento ... nei limiti della verifica dei cennati necessari presupposti per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che su quella DIA si è fondata*¹¹.

Sostenere, in adesione al citato orientamento giurisprudenziale, che la D.I.A. (e, ora, la S.C.I.A.) siano, oltre che atti privati, meri comportamenti, conduce a ritenere, sulla scorta della nota sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204¹², il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, posto che il G.A. non può giudicare di comportamenti meri, che nulla abbiano a che vedere, neppure in via mediata, con l'esercizio del potere amministrativo.

Si potrebbe, pertanto, addirittura sostenere che, nei confronti dell'attività oggetto di D.I.A. o S.C.I.A., l'alternativa sia l'azione *per silentium* e l'azione dinnanzi all'A.G.O., possibile quando detta attività (di carattere privatistico) leda situazioni di diritto soggettivo.

Il legislatore, pertanto, sembra presupporre (poco prudentemente) che le attività esercitabili a mezzo D.I.A. e S.C.I.A. non siano in grado di ledere interessi legittimi.

Non può non darsi conto dell'opposto orientamento giurisprudenziale (per vero maggioritario prima dell'introduzione del comma 6 *ter* e che la stessa ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria¹³ evidenzia) secondo cui la D.I.A. costituisce atto amministrativo.

In proposito, tra le varie pronunce rinvenibili, si richiama la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 13 gennaio 2010, n. 72, secondo la quale, *"i terzi, che ritengano di essere pregiudicati dall'effettuazione di una attività edilizia assentita in*

¹¹ T.A.R. Toscana, Sez. II, 27 maggio 2005, n. 2617.

¹² Detta pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli art. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 Cost., l'art. 34, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 lett. b) L. 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Infatti, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i "comportamenti", la estendeva a controversie nelle quali la p.a. non esercitava, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.



modo implicito, possono agire innanzi al Giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge entro cui l'Amministrazione può impedire gli effetti della DIA (nello stesso senso anche Sez. VI n. 1550 del 5 aprile 2007 e Sez. V n. 172 del 20 gennaio 2003 mentre a diverse conclusioni è giunta la stessa Sez. VI con decisione n. 717 / 2009) ”.

Secondo detto orientamento giurisprudenziale, appaiono decisive a sostegno della tesi della diretta impugnabilità della D.I.A., la considerazioni dell'art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, relative al “*potere dell'Amministrazione di annullare in via di autotutela il titolo conseguente alla DIA nonché [alla] possibilità “dell'accertamento della inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo “con equiparazione di questa ipotesi al permesso annullato (articolo 38 , comma 2 bis, del DPR 6 giugno 2001 n. 380) ”.*

Secondo la pronuncia in esame, “*queste norme¹⁴ si giustificano solo con la sostanziale assimilazione del titolo conseguito in esito alla presentazione della DIA ed al decorso del termine di legge (dato all'Amministrazione per verificarne i presupposti) ad un titolo abilitativo esplicito”.*

La (preferibile) diretta impugnabilità della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) trova conferma nella disciplina della materia edilizia.

In proposito si richiamano l'art. 39, comma 5 *bis*, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che consente l'annullamento straordinario da parte della Regione della D.I.A. e l'art. 22 del D.P.R. medesimo, che stabilisce il confine tra l'ambito di operatività della D.I.A. e del permesso di costruire, precisando, al comma 4 dello stesso art. 22, che le Regioni possono ridurre l'ambito applicativo dei due titoli, ferme restando le sanzioni penali previste dal successivo art. 44 e fatta salva la possibilità di richiesta, da parte del privato, dell'ottenimento del permesso di costruire in luogo della D.I.A. (cd. D.I.A. facoltativa).

¹³ Ordinanza Cons. Stato, Sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 14

¹⁴ Artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



3. La S.C.I.A. e l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

Occorre, tuttavia, segnalare che l'art. 49, comma 4 *ter*, della Legge n. 122/2010 ha precisato che il comma 4 *bis* dell'art. 19 della Legge 241/1990, *“attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale”*.

Qualificando la S.C.I.A. quale atto privato attinente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m dell'art. 117, secondo comma, Cost., il legislatore appalesa l'intenzione del legislatore di assicurare la massima applicazione possibile dell'istituto in esame.

A ciò consegue che le Regioni non hanno libertà d'azione in materia edilizia, poiché D.I.A. e S.C.I.A. sono istituti di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni non possono, pertanto, legiferare in relazione alla sfera applicativa dei titoli edilizi, se non in modo ulteriormente liberalizzatore rispetto alla legge statale (ma anche questa è affermazione meriterebbe un maggior approfondimento, attenendo comunque al riparto delle competenze tra Stato e Regioni).

Alla luce di questa considerazione dovrà, pertanto, essere rivista la disciplina legislativa di livello regionale.

4. La natura giuridica di D.I.A. e S.C.I.A. in relazione all'autotutela amministrativa e al silenzio assenso.



Come anticipato, proprio il fatto che si preveda, in relazione alla D.I.A. e alla S.C.I.A., la possibilità di esercitare il potere di autotutela di cui agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 indurrebbe a ritenere che, queste, costituiscano provvedimento amministrativo.

Tuttavia, chi sostiene la tesi dell'atto avente natura privata ritiene che il richiamo espresso alla possibilità di esercizio del potere di autotutela sia una conferma della sua natura di atto privato: se così non fosse, il legislatore non avrebbe dovuto prevederlo esplicitamente, perché il potere di annullamento sarebbe già implicito nei principi generali del procedimento amministrativo.

Inoltre, si rileva che considerando D.I.A. e S.C.I.A. quali atti di natura provvedimentale, la differenza con il silenzio assenso si riduce sensibilmente.

Anzi.

Potrebbe sostenersi che D.I.A. e S.C.I.A. sono particolari fattispecie di silenzio assenso.

Tuttavia il dato normativo esclude detta assimilazione: l'istituto della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) è disciplinato dall'art. 19 della L. 241/1990, mentre il silenzio assenso al successivo dal successivo art. 20.

La S.C.I.A. è ipotesi di silenzio assenso che si forma su atti di natura vincolata o, comunque, a bassa discrezionalità amministrativa, mentre il silenzio assenso di cui all'art. 20 L. 241/90 si forma su atti a discrezionalità amministrativa lata o, comunque, più elevata.

5. Dalla D.I.A. alla S.C.I.A. : concrete differenze.

Occorre, quindi, passare in rassegna le differenze che intercorrono tra la "vecchia" D.I.A. e la "nuova" S.C.I.A.

Le differenze sono essenzialmente quattro.

1) La S.C.I.A. consente di iniziare immediatamente l'attività, senza attendere la scadenza di alcun termine.



Secondo i fautori della teoria privatistica, la D.I.A. sarebbe stata il primo strumento di liberalizzazione, che la S.C.I.A. avrebbe implementato; mentre secondo i sostenitori della tesi provvedimentale si tratta di un modello di semplificazione procedimentale.

Peraltro, non può non ricordarsi che, già prima dell'introduzione della S.C.I.A., era stata introdotta, quale ipotesi antesignana della S.C.I.A., una tipologia di D.I.A. ad effetto immediato.

Infatti, l'art. 85 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha adeguato l'art. 19 della L. n. 241/90 alla Direttiva 2006/123/CE¹⁵ introducendo la possibilità di iniziare immediatamente, con la presentazione della D.I.A., alcune tipologie di attività economiche di carattere imprenditoriale e professionale.

L'ordinaria D.I.A. sottoponeva, invece, a termine l'inizio dell'attività (che non poteva aversi se non decorsi 30 giorni dalla presentazione della D.I.A.), così come l'esercizio del potere di controllo inibitorio da parte dell'Amministrazione, che si consumava decorsi 30 giorni dal comunicato inizio dell'attività medesima.

2) La nuova disciplina della S.C.I.A. prevede che allorquando la legge richiede l'acquisizione di pareri e verifiche, questi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni.

Per lo schema previgente relativo alla D.I.A., invece, il termine per l'adozione del potere inibitorio era sospeso nell'attesa dell'acquisizione dei pareri e verifiche di cui sopra.

3) Nell'attuale schema normativo, il potere inibitorio può esercitarsi nel termine di 60 giorni dal deposito della Segnalazione.

In relazione alla D.I.A., il termine come osservato era, invece, di 30 giorni, decorrenti tuttavia dal momento della comunicazione dell'inizio dell'attività, che poteva aversi solo decorsi 30 giorni dal deposito della Dichiarazione.

Ne consegue che, nella sostanza, sia per la S.C.I.A. che per la D.I.A. il termine massimo per l'esercizio del potere inibitorio è di 60 giorni dal deposito della documentazione presso la competente Autorità.

¹⁵ Si tratta della c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein.



Si segnala, tuttavia, che in alcune Regioni, come la Liguria, il termine per l'inizio dell'attività a seguito di D.I.A. è ridotto e pari a 20 giorni, anche se, in relazione al soprarichiamato riparto di competenza di cui all'art. 117 Cost., dovrebbe comunque ritenersi 30.

4) Scaduto il termine per esercitare il potere inibitorio rimane salva la possibilità, espressamente prevista per l'Amministrazione, di ricorrere alle determinazioni in via di autotutela ai sensi degli art. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della Legge 241/1990.

Tuttavia l'esercizio di detto potere non è illimitato, perché può esplicarsi solo *“in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente”* (art. 19, comma 4, L. 241/1990).

Vi è, pertanto, una condizione positiva per l'esercizio del potere in esame, con riferimento a settori c.d. sensibili, ed una condizione negativa, la cui insussistenza deve essere, in ossequio all'art. 3 della Legge 241/1990 medesima, specificatamente e puntualmente motivata.

6. La S.C.I.A. edilizia.

Si ritiene, da ultimo, utile affrontare un particolare aspetto applicativo, inerente la materia edilizia.

L'art. 5, n. 2 lett. c., del D.L. 70/2011, convertito in Legge n. 106/11, fornisce un'interpretazione, per così dire, *“autentica”* dell'art. 19, precisando che *“le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si*



interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Pertanto, la c.d. *Super D.I.A.* non è assoggettabile a S.C.I.A.

L'art. 5 medesimo ribadisce quanto già contenuto nell'art. 19 della Legge 241/90, riaffermando che la S.C.I.A. non può sostituire le autorizzazioni ed i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

In queste materie, infatti, trovano ancora applicazione i previsti procedimenti autonomi, che continuano ad accompagnarsi alla S.C.I.A. senza esserne sostituiti.

All'esito della ricognizione dell'istituto della S.C.I.A., non può che rilevarsi che la sua natura giuridica, nonostante il puntuale avviso del legislatore e il precedente arresto giurisprudenziale della Ad. Plen. 15/2011, rimane una problematica aperta, dalla cui risoluzione dipende la giustiziabilità dell'interesse legittimo, nelle importanti materie oggetto della c.d. liberalizzazione.